



# CITTA' DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>Atto n. 156</b> <b>Del 10/07/2014</b>	<b>Oggetto: ART.39, COMMA 1, DELLA L. 449/97 - PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2014-2016.</b>
---	--

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DIECI, del mese di LUGLIO, alle ore 17.00 nella sala delle adunanze di questo Comune, si è riunita la Giunta Comunale, convocata a termini di legge nelle persone dei Signori:

In ottemperanza all'Art. 49, del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri

REGOLARITA' TECNICA  
Il Responsabile del Servizio esaminata la proposta di delibera con riferimento al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore, alla correttezza e regolarità della procedura, alla correttezza formale nella redazione dell'atto, esprime parere: FAVOREVOLE  
Data: 10/07/2014  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
DOTT.SSA PANICO MARIA ROSARIA

REGOLARITA' CONTABILE  
Parere: FAVOREVOLE  
Data: 10/07/2014  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
DOTT. COSIMO D'AVERSA

**ANTONIO G. COPPOLA**  
**PANICO MARIA ASSUNTA**  
**ELIA GIACOMO**  
**SCOLOZZI ADOLFO**  
**FRACASSO SERGIO**

Pres.
S
S
S
N
S

Presenti n.	4	Assenti n.	1
-------------	---	------------	---

Partecipa il Segretario Generale : DOTT. GIUSEPPE RIZZO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco ING. ANTONIO G. COPPOLA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 39, comma 1 della Legge 27/12/1997 n. 449 che dispone che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale”, tenendo in considerazione anche le assunzioni obbligatorie;

Considerato:

- che l'obbligo di programmazione in materia di assunzione per il personale è altresì sancito D.Lgs. 165/2001 in particolare l'art. 6 che ai commi 3 e 4 del D.Lgs. 165/2001 prevede che la ridefinizione degli uffici e della dotazione organica debba essere operata periodicamente o comunque a scadenza triennale e approvata in coerenza con la programmazione triennale di personale e con gli strumenti di programmazione economico – finanziaria pluriennale;
- che l'art. 91 del D.Lgs 267/2000 prevede che gli enti locali adeguino i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Gli enti locali, programmano le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;
- che l'art. 89 comma 5 del TUEL stabilisce che gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Dato atto che in materia di contenimento e riduzione della spesa del personale l'attuale quadro normativo fissa i seguenti vincoli:

### **1. Rispetto patto di stabilità ( L. 296/2006 art. 1 comma 676)**

I Comuni sottoposti al patto di stabilità sono tenuti a contenere le spese di personale nell'ambito dei vincoli generali posti dalla disciplina del patto medesimo.

### **2. Tetto di spesa del personale in termini assoluti (art. 1 comma 557 legge 296/2006 così come modificato dall'art. 14 comma 7 del D.L. 78/2010 conv.L.112/2010)**

I Comuni soggetti a patto di stabilità sono tenuti a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza locale, mediante la riduzione delle spese di personale, in termini costanti e progressivi, di anno in anno con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte in termini di principio ai seguenti ambiti di intervento:

- riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione di cessati e contenimento delle spese per il lavoro flessibile;
- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamento di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa tenendo anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

### 3. Blocco parziale o totale delle assunzioni

· L'art. 76, comma 4, del D.L. 112/2008, come successivamente modificato e sostituito, ha disposto i seguenti vincoli:

“In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;

• L' Art. 3 del D.L. 24.06.2014, n.90 ha disposto i seguenti ulteriori vincoli:

“5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti.

6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo”.

Rilevato, inoltre, che non possono procedere ad assunzioni gli enti che:

- a) non hanno effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art. 6, comma 6, D.lgs. 165/2001);
- b) non hanno effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, d.lgs. 165/2001, come modificato dalla legge 183/2011);
- c) non hanno adottato il Piano della performance (art. 10, comma 5, d.lgs. 150/2009);
- d) non hanno adottato il Piano Triennale delle Azioni Positive (art.48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006);

Vista la deliberazione G.C. n. 68 del 15.03.2014- con la quale si è provveduto alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2013/2015;

Dato atto che per quanto riguarda le assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 non risultano al momento posti vacanti riservati alle categorie di cui trattasi;

Constatato che l'essenziale fine del rispetto “della riduzione delle spesa di personale” determina che l'elaborazione del piano triennale dei fabbisogni 2014-2016 avvenga tenendo conto di alcuni basilari elementi quali:

- verifica puntuale delle dimissioni di personale già programmate e di quelle ulteriori e possibili assunzioni future nel triennio;
- attenzione particolare alla necessità di organico nei Settori che maggiormente necessitano di implementazione delle risorse umane;

Ravvisata la necessità di approvare un nuovo Piano Triennale del fabbisogno di personale, sulla base delle segnalazioni dei Responsabili di Servizio e che rispetti i limiti sopra descritti;

Dato atto:

- che nell'anno 2013 sono cessati :
  - n.1 Esecutore – operario specializzato - cat. B, pos.ec. B5 – per collocamento a riposo;
- che nell'anno 2014 sono cessati o si prevede cesseranno dal servizio:
  - n. 2 Istruttore Agente P.L. – categoria C, pos.ec. C4, per collocamento a riposo;
  - n.1 Istruttore Agente P.L. – categoria C, pos.ec. C1, per dimissioni volontarie;
  - n. 1 Collaboratore Terminalista cat.B – pos. ec. B7, per collocamento a riposo;
  - n. 1 Esecutore ausiliario- cat. B1, per collocamento a riposo;

Ritenuto che in materia di calcolo della “spesa corrispondente alle cessazioni” occorre fare riferimento alla consolidata interpretazione secondo la quale appare conforme ai criteri di sana gestione finanziaria che la spesa impegnata per le assunzioni abbia una base di calcolo annuale e non risenta degli avvenimenti infrannuali che incidono sul rapporto individuale” (par. Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo Lombardia n.476/2012 );

Dato atto, altresì, che la corrispondente spesa anni 2013 - 2014 dei cessati è pari a Euro 181.742,00, determinata in base ai seguenti principi:

- la definizione “spesa corrispondente alle cessazioni” va interpretata quale spesa annuale, data la necessità di sostituire unità di personale cessate; tale interpretazione è avvalorata dalla nota circolare del 18 ottobre 2010 dell'UPPA – Dipartimento della Funzione Pubblica, che precisa che i risparmi realizzati per cessazione vanno calcolati “sempre sui dodici mesi, prescindere dalla data di cessazione del servizio e dei relativi costi;
- per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità di personale da assumere viene convenzionalmente adottata la seguente modalità di calcolo:
- stipendio tabellare della posizione economica iniziale della categoria di appartenenza + indennità di comparto + oneri conseguenti, compreso IRAP;

Rilevato:

- che per l'anno 2015 si può procedere alle assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 60% della spesa dei cessati nell'anno 2014, a cui si può aggiungere il 40% della spesa dei cessati nel 2013 se non utilizzata ai fini delle assunzioni nel 2014;
- che la quota pari al 60% della spesa delle cessazioni anno 2014, nonché della cessazione di n.1 dipendente nell'anno 2013, calcolata come sopra definito è pari a Euro 103.371,00;

Rilevato, inoltre:

- che la spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato è pari ad Euro 37.166,00 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, il limite di spesa per l'assunzione di personale a tempo determinato nell'anno 2014 è pari al 50% della suddetta somma salva la deroga a detto limite nei casi di cui all'art.9, comma 28 del D.L. 31.05.2010, n.78;
- che ai sensi del suddetto art.9, comma 28, del D.L. 31.5.2010, n.78, si può procedere ad assunzioni a

tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, nonché con contratti di formazione-lavoro, con altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché di lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lett.d) del D.lgs. 10 settembre 2003, n.276, e successive modifiche e integrazioni, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

- che tale limite del 50% può essere superato per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali di cui art. 70, comma 1, del D.lgs. 10 settembre 2003, n.276, restando fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009;

Ritenuto di procedere alla programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato e determinato per il triennio 2014/2016, nonché del piano occupazionale per il 2014;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

## **DELIBERA**

1. La premessa è parte integrante del presente atto.

2. Di approvare, tenuto conto di quanto sopra esposto, la Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2014/2016, prevedendo la copertura dei seguenti posti:

### **ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO**

- **anno 2014:** =

- **anno 2015:**

- n. 1 "Istruttore Direttivo Amm.vo" – Cat. D pos. ec. D1 – Settore Amministrazione Generale – Servizi al Cittadino, mediante espletamento di concorso pubblico;

- n. 1 "Istruttore Direttivo Contabile" – Cat. D pos. ec. D1 – Settore Programmazione Finanziaria – Entrate e Sviluppo Economico, mediante espletamento di concorso pubblico;

- n. 1 "Istruttore Agente di P.L." – Cat. C pos. ec. C1 – Settore Polizia Locale, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del Concorso Pubblico per n.2 posti di "Istruttore Agente di P.L. cat. C pos. ec. C1 approvata con determinazione del responsabile delle Risorse Umane n.1400 del 28.12.2013.

- **anno 2016:** copertura dei posti nei limiti consentiti.

### **PIANO ASSUNZIONI 2014**

### **ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO**

- - n .4 " Istruttore Agente di P.L" - cat. C., per esigenze stagionali, con contratto part time di

n.24 ore settimanali (periodo 20 luglio – 24 agosto 2014), attingendo dalla graduatoria a scorrimento approvata con determina del Responsabile del Servizio Risorse Umane n. 767 del 08.07.2013;

**ASSUNZIONI AI SENSI DELL'ART. 70, COMMA 1, LETT.D) DEL D.L 10 SETTEMBRE 2014, N.78**

- Numero di unità di personale per lavoro accessorio (voucher) nei liti della spesa di € 10.000,00.
2. Di dare atto che la spesa relativa alle suddette assunzioni trova copertura sugli stanziamenti del bilancio anno 2014/2015/2016 e che essa risulta coerente con il dettato di cui all'art. 557 della Legge 296/2006 (Finanziaria anno 2007) e succ. mod. in tema di riduzione della spesa di personale.
  3. Di dare atto che la spesa relativa alle assunzioni a tempo determinato rispettano i limiti di cui all'art.9, comma 28 del D.L. 78/2010.
  4. Di dare comunicazione del presente provvedimento alle OO.SS. ed alle RSU.
  5. Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

**IL SINDACO**

F.to: ING. ANTONIO G. COPPOLA

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to: DOTT. GIUSEPPE RIZZO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Io sottoscritto V. Segretario Generale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione il \_\_\_\_\_ per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000

Tricase, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

---

---

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA**

- decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.
- perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
- 

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

---

---

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio

Tricase, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dott.ssa Maria Rosaria PANICO